

NOTE ED AVVERTENZE

- 1) E' indispensabile l'indicazione della cittadinanza del richiedente, considerata la necessità da un lato per il cittadino extracomunitario di documentare con una certificazione dell'Autorità Consolare la situazione relativa ai redditi prodotti all'estero (art. 79 2° comma DPR 115/2002) e dall'altro del Consiglio dell'Ordine di effettuare le doverose verifiche.
- 2) Una precisa indicazione dell'oggetto del procedimento e delle circostanze di fatto e di diritto di cui si vuol discutere (la cui enunciazione è prevista a pena di inammissibilità della domanda) è importante innanzi tutto per la valutazione che il Consiglio dell'Ordine deve fare in merito alla "*non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere*" (art. 122 DPR 115/2002), ma risponde anche all'interesse del richiedente alla speditezza del procedimento amministrativo di accoglimento della domanda ed alla certezza che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardi proprio la causa che intende proporre: per questo si consiglia di concordare con l'Avvocato eventualmente già individuato quale difensore il contenuto della domanda, e preferibilmente di farsi assistere nella compilazione della stessa.
- 3) Si ricorda che una precisa indicazione delle generalità delle parti della causa da proporre, unitamente ad altre opportune indicazioni, è necessaria non solo per esigenze di completezza ma soprattutto perché orienta la valutazione della competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Livorno a decidere sull'istanza: ad esempio, nel caso di domande per separazioni personali, è indispensabile l'indicazione dell'ultima residenza comune dei coniugi ex art. 706 c.p.c..
- 4) Si richiama quanto detto sub 2), aggiungendo che, al di là della natura dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell'autocertificazione in essa contenuta o ad essa allegata, è comunque consigliabile corredare la domanda, o comunque esibire, documentazione illustrativa delle circostanze più importanti enunciate, ed in particolare riguardo alla composizione della famiglia anagrafica e riguardo al reddito prodotto dal richiedente e dai suoi familiari.
- 5) Per famiglia anagraficamente convivente si intende in generale quella indicata nei Pubblici Registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza. Tuttavia non può non ricordarsi che la giurisprudenza ha allargato il concetto di famiglia anagrafica anche al convivente *more uxorio* e, talvolta, il concetto di convivenza anche al familiare detenuti.
- 6) Per quanto riguarda la determinazione e l'indicazione del reddito, si richiama quanto già espresso nel modello dell'istanza e si raccomanda la massima precisione atteso che la legge dispone, a pena di inammissibilità della domanda, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione attesti la sussistenza delle condizioni reddituali "*con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini*". Per quanto riguarda la determinazione del reddito, la previsione dell'art. 76 è amplissima tale da ricomprendere, secondo costante giurisprudenza, anche i redditi non dichiarati ed evasi o quelli derivanti da attività illecite. E' stato inoltre affermato in giurisprudenza che si deve tener conto anche dei redditi soggetti a tassazione separata e che non si deve tener conto delle detrazioni di cui agli artt. 11 e 12 DPR 917/1986, mentre non costituisce reddito l'indennità di accompagnamento. Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.15 del 21.01.2008 si deve altresì fare riferimento all'art. 3 del TUIR compatibilmente con quanto previsto dall'art. 76 DPR 115/2002, escludendosi dalla base imponibile a) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; b) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; c) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 L. 23/12/1988 n.544. E' emersa in giurisprudenza l'opinione che il riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata di cui all'art. 76 DPR 115/2002 possa essere suscettibile di interpretazione, nel senso che il Giudice e/o il Consiglio dell'Ordine possono prendere in considerazione variazioni migliorative o peggiorative intervenute successivamente all'anno fiscale al quale l'ultima dichiarazione dei redditi di riferisce. Tuttavia, seppur condividendosi il principio ispiratore di tali pronunce, una imprescindibile esigenza di certezza e di evitare disparità di trattamento, hanno condotto questo Consiglio a far riferimento, nei casi dubbi, a quanto previsto dall'art. 76 lett. D) e 112 DPR 115/2002 nel senso che comunque è necessario avere un periodo reddituale di riferimento che non può non essere l'anno solare.